



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO**

in composizione monocratica nella persona del Referendario Elisa Borelli, ai sensi dell'art. 151 del codice della giustizia contabile, di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, **in esito all'udienza del 28 marzo 2024**, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel giudizio iscritto al n. **31966** del registro di Segreteria promosso dal sig. **C. R.** (c.f.: OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Ferri del Foro di Venezia (PEC: alberto.ferri@veneziaspecavvocati.it), giusta procura unita telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Martellago (VE) Piazza Vittoria, 97;

**CONTRO**

**INPS**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Guadagnino (c.f.: GDGNGL61P27Mo88U – PEC: avv.angelo.guadagnino@postacert.inps.gov.it), per procura alle liti a rogito del notaio R. Fantini di Fiumicino del 23.01.2023, rep. n. 37590/7131, con domicilio eletto nel proprio ufficio di Avvocatura Regionale di Venezia, S. Croce 929;

**LETTO** il ricorso introduttivo;

**ESAMINATI** gli atti e i documenti di causa;

**UDITI** all'udienza del 28 marzo 2024, tenutasi con l'assistenza della dott.ssa Roberta Campolonghi, l'avv. Alberto Ferri per il ricorrente e l'avv. Angelo Guadagnino per l'INPS.

**PREMESSO che:**

1. Con atto depositato in data 22.11.2023, il sig. C. R. presentava ricorso per ottenere l'annullamento del provvedimento di riliquidazione dell'11 ottobre 2023, con il quale l'INPS aveva sospeso l'erogazione degli importi relative alle mensilità di novembre e dicembre 2023 (compresa tredicesima) e disposto il recupero di un ulteriore importo di euro 17.106,00, in ragione della violazione dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019.

Il ricorrente esponeva che:

- dal 31 dicembre 2020 era titolare della pensione n. OMISSIS, Cat. VPT, liquidata in suo favore in applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 4 del 2019 (pensione "quota 100");
- l'indebito comunicato dall'INPS discendeva dall'applicazione del disposto di cui all'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, ai sensi del quale la pensione "quota 100" non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di euro 5.000 lordi annui;
- essendo l'Istituto resistente venuto a conoscenza che il ricorrente aveva svolto attività di lavoro subordinato (dal 21 marzo 2023 al 30 giugno 2023), aveva provveduto, in applicazione del citato disposto normativo, a sospendere l'erogazione della pensione per i residui mesi dell'anno 2023, comunicando che l'ulteriore somma di euro 17.106,00 sarebbe stata recuperata nell'anno 2024;
- in data 26 ottobre 2023 inviava all'INPS una richiesta di chiarimenti, senza ricevere risposta.

Ciò premesso, il ricorrente evidenziava di aver agito in assoluta buona fede, essendo convinto di rispettare la legge, in ragione della natura occasionale del lavoro svolto, come

sarebbe dimostrata dal numero di ore lavorate e dall'entità delle retribuzioni percepite (euro 518), inferiori a euro 5.000.

Con il medesimo ricorso il sig. C. formulava istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento per cui è causa.

A sostegno dell'istanza cautelare, il ricorrente osservava, preliminarmente, che è *in re ipsa* la gravità e l'irreparabilità della decisione adottata dall'Istituto previdenziale, non essendo stata prevista alcuna forma di sostegno al pensionato.

Evidenziava, altresì, che la documentazione prodotta, laddove evidenziava i movimenti del conto corrente nel quale viene depositata la pensione, attestava l'assoluta indigenza del C..

Secondo la difesa del ricorrente, inoltre, dalle buste paga e dal contratto, che facevano emergere l'occasionalità del lavoro, si poteva presumere la buona fede del pensionato che riteneva di non aver violato la norma.

Il patrocinio del ricorrente rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:

- *In via pregiudiziale, disporsi la sospensione del provvedimento di riliquidazione della pensione n. OMISSIS cat. VPT, ordinando all'INPS sede di Venezia l'immediato ripristino dell'erogazione della pensione e la restituzione di quanto trattenuto, fino alla data della fissanda Camera di Consiglio;*

- *In via principale, ritenuto l'errore di diritto in cui è incorso il ricorrente, ritenuta la sua buona fede, disapplicarsi la norma di cui all'articolo 14, comma 3, DL 4/2019, per errore di diritto nella redazione del contratto sottoscritto, ripristinando pertanto la posizione economica pensionistica del signor C. ed annullando il provvedimento di riliquidazione impugnato, anche, eventualmente per altri motivi di diritto che questa Corte vorrà ravvisare sul principio di "iura novit curia";*

- *In via incidentale, ritenuta non manifestatamente infondata ed inammissibile la questione di legittimità costituzionale relativamente alla violazione dell'art. 3 della Costituzione della norma di cui all'art. 14, comma 3, D.L 4/2019, rimettersi gli atti alla*

*Corte Costituzionale, affinché venga disposta l'abrogazione della norma citata, laddove la diversificazione fra il lavoro occasionale dipendente ed il lavoro occasionale autonomo, comporta un irragionevole, sproporzionato e ingiustificato trattamento sanzionatorio a parità di prestazioni lavorative;*

*- In via istruttoria, ammettersi prove per testi sul seguente capitolo di prova: 1) Vero è che il signor C. vi ha manifestato la propria disponibilità a lavorare con voi, a condizione che il reddito complessivamente percepito, non superasse euro 5.000,00 annui? Si indica a teste: Legale Rappresentante Top Secret Investigazioni e Sicurezza Srl di Venezia.*

**2.** Con memoria depositata in data 29.12.2023, si è costituito in giudizio l'INPS, il quale ha contestato la sussistenza dei presupposti per la concessione del provvedimento cautelare richiesto. A tale proposito, ha evidenziato che il *fumus boni iuris* è insussistente in quanto l'Istituto, avendo accertato, a seguito di un controllo effettuato presso le banche dati in uso, la situazione di incumulabilità, ha provveduto, con comunicazione di riliquidazione dell'11.10.2023, alla sospensione del trattamento pensionistico per i mesi di novembre e dicembre 2023 e alla quantificazione di un indebito per ratei di pensione percepiti e non spettanti nel periodo gennaio-ottobre 2023, per un importo di euro 17.456,50, ridotto a euro 17.106,30 per conguaglio IRPEF a credito, da rifondersi con modalità da precisarsi con nota successiva.

Quanto al *periculum*, l'INPS, avendo provveduto, con comunicazione del 21.12.2023, a ripristinare la pensione a decorrere dal 01.01.2024, ha evidenziato che il pagamento – comprensivo della rata di gennaio 2024 – sarebbe avvenuto con il mese di febbraio 2024. Ha, quindi, concluso chiedendo di rigettare l'istanza cautelare, con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite, oltre accessori.

**3.** Fissata l'udienza dell'8 gennaio 2024 in camera di consiglio per l'esame dell'istanza cautelare, la Corte, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, con ordinanza n. 2/2024, resa in data 8 gennaio 2024, così statuiva: *“La Corte dei Conti, Sezione*

*Giurisdizionale per il Veneto, in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 151 c.g.c., impregiudicata ogni decisione sul merito della causa, dispone la sospensione del recupero di euro 17.106,00, con immediato ripristino della pensione a decorrere dal 01.01.2024. Spese al definitivo". Avverso tale ordinanza l'INPS non ha inteso proporre reclamo.*

**4.** Con memoria depositata il 12.03.2024, si è costituito l'INPS, il quale, richiamando la pronuncia della Corte costituzionale n. 234/2022 del 24 novembre 2022 avente ad oggetto una fattispecie identica a quella per cui è causa, ha contestato la fondatezza del ricorso e ribadito la legittimità della propria condotta, rilevata l'incumulabilità tra il trattamento pensionistico di cui ha goduto il ricorrente e la percezione di emolumenti allo stesso derivanti dallo svolgimento di un rapporto di lavoro intermittente e, quindi, la ripetibilità delle somme indebitamente percepite dal medesimo, con condanna di controparte alla refusione delle spese di lite, oltre accessori.

**5.** All'odierna udienza, tenutasi con l'assistenza del segretario, dott.ssa Roberta Campolongo, l'avv. Ferri, per il ricorrente, nel riportarsi integralmente al ricorso, ha precisato che la prestazione lavorativa poteva essere inquadrata in un contratto di lavoro occasionale, ma il datore di lavoro ha ritenuto di concludere un contratto di lavoro intermittente a chiamata, con possibilità per il lavoratore di rifiutarla e con versamento dei contributi a favore del sistema pensionistico; con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 234/2022, ha sottolineato che il dubbio di costituzionalità non verte tanto sulla differenziazione tra lavoro autonomo occasionale e lavoro intermittente, bensì sul sistema sanzionatorio che punisce nella stessa maniera il pensionato, a prescindere dall'entità del compenso percepito; l'avv. Guadagnino, per l'INPS, si è riportato alle conclusioni di cui alla memoria difensiva, precisando che tra i dati di fatto dell'odierno giudizio vi è un contratto di lavoro che controparte stessa definisce di lavoro intermittente e, ove si chiedesse di verificare la effettiva natura del rapporto di lavoro, vi sarebbe un difetto

di giurisdizione, essendo la natura del rapporto materia pacificamente attribuita al Giudice ordinario.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

**1.** Va disattesa, preliminarmente, la richiesta istruttoria di escussione di un teste (Legale rappresentante della Top Secret Investigazioni e Sicurezza Srl di Venezia) sul capitolo di prova dedotto nel ricorso, in quanto questo Giudice ritiene che l'entità del reddito annuo complessivamente percepito dal ricorrente non è aspetto controverso nel presente giudizio.

**2.** Ciò premesso, si rileva, sempre in via preliminare, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, che si ritiene, pertanto, inammissibile.

Il ricorrente ha chiesto, infatti, in via incidentale, ritenuta non manifestamente infondata e inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019, di rimettere gli atti alla Corte costituzionale affinché ne disponesse l'abrogazione per violazione dell'art. 3 Cost., in ragione del fatto che la diversificazione tra il lavoro dipendente ed il lavoro autonomo comporta un irragionevole, sproporzionato e ingiustificato trattamento sanzionatorio, a parità di prestazioni lavorative occasionali.

Al riguardo, si osserva che il dubbio di legittimità costituzionale prospettato dal ricorrente, riferibile alla pretesa disparità di trattamento, a parità di prestazioni lavorative occasionali e di redditi, tra il pensionato che svolge attività di lavoro autonomo occasionale ed il pensionato che svolge attività di lavoro intermittente, è stato ampiamente trattato e risolto dalla recente pronuncia della Corte costituzionale n. 234/2022, richiamata anche dall'INPS nella memoria difensiva.

Sul punto, la Corte costituzionale ha già chiarito che lavoro autonomo occasionale e lavoro intermittente, fosse anche quello che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel

rispondere alla chiamata del datore di lavoro, sono fattispecie non omogenee, individuando gli elementi distintivi tra le suindicate tipologie di attività, che si riflettono coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo.

In particolare, secondo la Consulta, va considerato, oltre all'aspetto attinente alla eterodirezione, che è del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale, anche quello relativo all'obbligo di contribuzione, che si accompagna al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, ma non è previsto per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi inferiori alla soglia dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269/2003) (cfr. Corte cost., sent. n. 104/2022).

Proprio in ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, la Consulta ha escluso che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata "quota 100", ai redditi da esse derivanti, ritenendo che l'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro porti alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza.

Osserva, inoltre, la Corte costituzionale che: *"Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo e, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta "quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno del sistema previdenziale sostenibile"*.

Pertanto, nell'ambito di tale regime, a differenza del lavoro autonomo occasionale, che non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle

previdenziali, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire del favorevole trattamento pensionistico anticipato, mettendo a rischio l'obiettivo occupazionale.

Quindi, alla luce di quanto già affermato dal Giudice delle leggi in merito alla legittimità della disposizione rispetto al parametro dell'art. 3 Cost., anche in ordine all'aspetto dell'irrelevanza dell'entità del reddito da lavoro percepito in violazione del divieto di cumulo, ritiene questo Giudice che la domanda introduttiva della questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorrente sia inammissibile.

**3.** Nel merito il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini che seguono.

**3.1** Orbene, rispetto alla domanda formulata, in via principale, dal ricorrente appare necessario verificare, in primo luogo, se ricorre, nel caso in esame, una ipotesi di lavoro subordinato o autonomo occasionale, aspetto questo dirimente in ordine all'applicazione del divieto di cumulo previsto dalla invocata normativa.

La valutazione di tale profilo, incidendo su aspetti propri del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la Top Secret Investigazione e Sicurezza Srl, è preclusa al Giudice contabile che ha giurisdizione solo in materia pensionistica e, pertanto, non potrebbe accertare la natura effettiva del rapporto di lavoro secondo valutazioni civilistiche, sottratte a questa giurisdizione.

Tuttavia, proprio con riferimento alla materia pensionistica sottoposta all'esame della Corte dei conti, può essere effettuata una valutazione incidentale, secondo un criterio previdenziale (aspetto questo proprio dell'esame del giudice contabile), del rapporto che emerge dagli atti di causa.

In tal senso, risulta in atti la circostanza, confermata dalla stessa difesa del ricorrente in udienza, che per l'attività svolta dal C. e di cui si discute sono stati versati dalla ditta i contributi previdenziali.

Peraltro, lo stesso Istituto previdenziale ha evidenziato che lo svolgimento di attività di lavoro subordinato da parte del ricorrente, non comunicata all'Ente ma accertata a seguito di controllo operato sulle banche dati in uso presso lo stesso, costituisce dato documentale pacifico e non contestato.

Alla luce di tali elementi, emerge - ai fini previdenziali - che il rapporto in essere tra il ricorrente e la suddetta società è identificabile in un rapporto di lavoro subordinato, di tipo intermittente, con conseguente applicabilità del divieto di cumulo di cui all'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019.

**3.2** In ordine all'invocata sussistenza dello stato di buona fede in capo al ricorrente, tale da comportare il ripristino della posizione economica pensionistica e l'annullamento del provvedimento di riliquidazione oggetto di impugnativa, ad avviso di questo Giudicante, nessun legittimo affidamento può riconoscersi in favore del pensionato, trattandosi di incumulabilità espressamente stabilita dalla legge, a meno di voler addirittura giustificare la non conoscenza del precetto legislativo di riferimento, il che evidentemente non può farsi in base al principio secondo cui "*ignorantia legis non excusat*".

**3.3** Ciò posto, è evidente che l'esatta interpretazione ed applicazione della norma invocata dal ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio è indefettibile per l'esame della domanda.

Spetta, infatti, al giudice una lettura costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in applicazione del principio secondo cui una disposizione di legge può essere dichiarata costituzionalmente illegittima solo quando non sia possibile attribuirle un significato che la renda conforme ai parametri costituzionali invocati (Corte cost., ord. n. 92 del 2015).

Obietta l'I.N.P.S. di aver tenuto, atteso il chiaro disposto della citata sentenza della Corte costituzionale n. 234/2022, una condotta pienamente legittima, avendo rilevato l'incumulabilità tra il trattamento pensionistico di cui ha goduto il ricorrente e la percezione

degli emolumenti derivanti allo stesso dallo svolgimento di un rapporto di lavoro di tipo intermittente e, quindi, la ripetibilità delle somme indebitamente percepite dal medesimo. È stata, tuttavia, dalla difesa del ricorrente rimarcata, anche in sede di udienza, la manifesta sproporzione tra la sanzione inflitta e il tipo di comportamento tenuto dal ricorrente medesimo. Al riguardo, è stata richiamata l'esigenza di assicurare l'attuazione del principio di proporzionalità, evitando l'automatismo della sanzione.

Orbene, l'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019 prevede che *“La pensione di cui al comma 1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”*.

In applicazione della citata disposizione, l'INPS ha ritenuto che il ricorrente, a fronte dello svolgimento di un'attività lavorativa con rapporto di lavoro di tipo intermittente, remunerata con un compenso complessivo di euro 518 nell'arco di circa quattro mesi (dal 21 marzo al 30 giugno 2023), dovesse decadere dalla pensione per l'intero anno 2023. Ha, quindi, provveduto, con comunicazione di riliquidazione dell'11/10/2023, a sospendere il trattamento pensionistico per le mensilità di novembre e dicembre (compresa la tredicesima), quantificando un ulteriore indebito per ratei di pensione percepiti e non spettanti nel periodo gennaio-ottobre 2023, da rifondersi con modalità che sarebbero state fissate con comunicazione successiva.

Si deve, tuttavia, rilevare che l'interpretazione adottata dall'INPS, secondo la quale l'effetto che conseguirebbe alla percezione di redditi da lavoro dipendente nell'arco di un anno sarebbe quello di rendere indebito l'intero trattamento pensionistico percepito nella medesima annualità, a prescindere dalla durata dell'attività lavorativa svolta, non trova, ad avviso di questo Giudice, fondamento normativo positivo e risulta eccedente rispetto alla previsione dell'incumulabilità di cui all'art. 14, comma 3, D.L. n. 4/2019.

Sul punto, è già stato rilevato da condivisibile giurisprudenza contabile che *“All’esame del dato testuale, il riferimento alla base annua, effettivamente contenuto nella disposizione contestata, non appare riferirsi ai redditi da lavoro “dipendente” o “autonomo continuativo”, ma unicamente al “lavoro autonomo occasionale con reddito inferiore agli € 5.000,00”. Infatti, questo è l’unico, tra le tipologie di reddito individuate dalla disposizione, ad avere, per costruzione, necessità di un criterio temporale di riferimento, poiché se ne deve accertare l’ammontare annuale ai fini della verifica di applicabilità dell’esenzione dagli obblighi previdenziali che, come visto, giustifica anche la deroga al divieto di cumulo tra reddito da pensione e da lavoro, prevista per tale sola categoria”* (cfr., Sez. Giur. Toscana, sent. n. 263/2023).

Pertanto, nei casi in cui l’attività di lavoro dipendente abbia avuto una durata inferiore all’anno, il regime dell’incumulabilità deve essere applicato esclusivamente al periodo di concomitanza tra la pensione e il lavoro, non potendo essere esteso all’intero anno in cui il pensionato ha svolto tale attività.

**3.4** Quindi, con riguardo alla domanda del ricorrente concernente l’annullamento del provvedimento di riliquidazione impugnato con ripristino della posizione economica pensionistica, questa va accolta solo parzialmente, limitatamente al riconoscimento del diritto del ricorrente alla restituzione delle somme eventualmente trattenute dall’INPS in eccesso rispetto al credito, vantato nei confronti del ricorrente, corrispondente ai ratei di pensione relativi al periodo dal 21 marzo 2023 al 30 giugno 2023, con la conseguente condanna dell’Ente alla restituzione delle somme eventualmente trattenute in eccedenza.

**4.** Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (*ex multis*, Corte dei conti, Sez. I d’App., sent. n. 76 del 10.2.2016).

5. La complessità e la novità della questione trattata rappresentano motivi sufficienti per disporre la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti costituite, ai sensi dell'art. 31 c.g.c.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto, in composizione monocratica ai sensi dell'art. 151 c.g.c., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente il ricorso in epigrafe nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 28 marzo 2024.

GIUDICE MONOCRATICO

Elisa Borelli

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 22/04/2024

P. il Funzionario preposto

Nicoletta Niero

f.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti private e, se esistenti, del dante causa e degli aventi causa.

Il Giudice

Elisa Borelli

*f.to digitalmente*

In esecuzione di quanto disposto dal Giudice, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi delle parti interessate.

P. il Funzionario Preposto

Nicoletta Niero

*f.to digitalmente*